


Luigi Ferrara

CN = Ferrara Luigi
C = IT



Via G. Garibaldi n. 23 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Tel 081.5179604 Fax 178 22 42 899

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZ. III BIS ROMA**

MOTIVI AGGIUNTI

Per la Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dagli Avv.ti Carmen Battipaglia, C.F. BTTCMN72S41F912D, e Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con loro elettivamente domiciliata in Nocera Inf. alla via G. Garibaldi 23, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it e Pec - c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it, nonché il seguente recapito di fax 1782242899 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

nel ric. r.g. n. 6833/2019 III BIS

CONTRO

**II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE**

in persona del Ministro legale rapp.te in carica;

NEI CONFRONTI DI

USR Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt.

E DELLA CONTROINTERESSATA

Prof.ssa Zanca Maria Angela collocata in graduatoria ammessa alla prova orale relativa alla procedura selettiva bandita dal MIUR per il concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, c/o scuola Liceo Scientifico e Linguistico via De Narcisi 5, 20147 Milano.

Avv. Carmen Battipaglia
c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it
Tel. 338.2916209

Avv. Luigi Ferrara
l.ferrara@avvocatinocera-pec.it
Tel. 328.1344812

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. del Decreto Dipartimentale MIUR a firma del capo dipartimento dott.ssa C. Palumbo, n. 1205 del 1 agosto 2019, di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. della predetta graduatoria allegata al sopra impugnato Decreto Dipartimentale che ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva;
3. dell'avviso a firma del Capo Dipartimento dott.ssa C. Palumbo n. 35372 del 1 agosto 2019, con cui si autorizzavano gli ammessi ad indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019;
4. dell'allegato elenco al D.D. n. 1205 del 1 agosto 2019;
5. dell'illegittima nomina dei commissari (dott.ssa Davoli, dott.ssa Busceti, dott. Marcucci) conosciuta solo a seguito di domanda di visibilità agli atti per la proposizione di ricorso ad opponendum in appello, del 06 agosto 2019, ivi inclusa la validazione dei quesiti di lingua e l'approvazione della griglia di valutazione di cui al verbale n. 3 del 2019 (pure impugnato da altre parti), in quanto adottati da organo *ab origine* costituito in modo illegittimo;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni atto della Commissione giudicatrice, dei verbali di questa e di ogni atto di approvazione finale della graduatoria.

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi anche più semplicemente MIUR), con decreto n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 90 (4^a serie speciale) del 24.11.2017, pubblicava bando per il "*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*". Le prove di esame della procedura, precedute da una prova preselettiva, si articolavano in una prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale. Per quanto in questa sede interessa, ai sensi

del combinato disposto dell'art. 14 del d.m. n. 1259 del 23.11.2017 e dell'art. 15 del d.m. n. 138 del 3.8.2017, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, era composta da un Presidente e due Componenti ed era integrata da un Componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati e, in sede di prova orale, da un ulteriore Componente esperto in informatica. Inoltre, dato che il numero dei candidati ammessi alla prova scritta era superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione veniva integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione era composta da un Presidente aggiunto, due Componenti aggiunti ed un Segretario aggiunto. Il presidente della Commissione coordinava i lavori delle sottocommissioni. La prova scritta, per tutti i candidati che avevano superato la prova preselettiva, era fissata per il 18.10.2018. Con decreto n. 395 del 27.3.2019, il Dipartimento del MIUR per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, pubblicava l'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta e che erano ammessi a sostenere la prova orale. I professori non ammessi a sostenere la prova orale, impugnavano il decreto n. 395 del 27 marzo 2019, notificando il ricorso solo ad alcuni dei controinteressati; e perciò il T.a.r. disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, il Collegio tratteneva in decisione il ricorso e decideva con sentenza n. 8655/2019 (in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.*) con la quale annullava in toto gli atti della procedura concorsuale.

Attualmente sono stati emanati i Decreti dipartimentali impugnati di approvazione della graduatoria di merito ugualmente inficiata dalle violazioni d'origine commesse dalla P.A.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione art. 97 Cost. Incompatibilità dei commissari.

In primo luogo, va evidenziato che con diversi ricorsi questa sez. III Bis aveva rilevato l'incompatibilità di alcuni commissari e come la stessa fosse inficiante per l'intero procedimento per illegittimità derivata a tutti i successivi atti.

In particolare, era stato dedotto (e ampiamente comprovato con il deposito di adeguata documentazione) che anche il commissario Marcucci aveva svolto attività e/o corsi di

formazione per la preparazione al concorso in questione, sicché versava nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 del D.M. n. 138/2017.

Egli infatti risultava tra i curatori del corso di preparazione organizzato dall'Università Telematica "Pegaso", come risulta dalla locandina relativa alla giornata di presentazione del corso prevista per il giorno 1° dicembre 2017, pubblicizzata su portali istituzionali, alla quale egli avrebbe anche fisicamente preso parte.

Con ogni evidenza, non si prendeva posizione sulle chiare e inconfutabili prove fornite che, è bene ribadire, costituivano atti di dominio pubblico, in quanto inseriti nei portali istituzionali dell'Ateneo e dei principali siti di formazione.

Al riguardo, poi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 luglio 2019 n. 8960).

Inoltre, profili di inopportunità della nomina di altro commissario che, al contempo, rivestiva la carica di Sindaco di un Comune di modeste dimensioni (meno di 5.000 abitanti), in quanto costantemente coinvolto nelle attività istituzionali che, comunque, incidevano sull'organizzazione del servizio scolastico.

Sul punto, la cooperazione istituzionale risulta in numerosi settori di intervento (dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica), sicché la possibile interferenza delle rispettive funzioni impone di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo concorsuale.

Inoltre, la carica assunta comporta inevitabilmente un importante impegno personale in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali: tanto è vero che in almeno una occasione documentata la seduta di correzione è venuta a coincidere con quella di convocazione della Giunta Comunale.

E' evidente, infatti, che le incompatibilità dei Sub-Commissari inficiano inevitabilmente il verbale n. 3/2019, nel rispetto della sequenza di presupposizione necessaria ben colto dal Tribunale adito in altra sentenza e neppure contestato dal MIUR: l'illegittimità della composizione dell'organo tecnico, quindi, ridonda su tutti gli atti successivamente adottati, determinando a cascata l'invalidità delle operazioni di correzione e dunque di approvazione finale della qui impugnata graduatoria di merito.

II. Violazione art 8, co. 2, lex specialis bando. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento.

La prova scritta si è svolta in violazione dell'art. 8 comma 2 del bando che prevede che la prova doveva essere unica su tutto il territorio nazionale, invece causa "allerta meteo" nella regione Sardegna la prova con decreto dell'USR Sardegna veniva rinviata a data da destinarsi e successivamente fissata al 13 Dicembre.

Palese la disparità di trattamento patita dai candidati delle altre regioni rispetto ai concorrenti sardi, i quali hanno avuto la possibilità di apprendere il contenuto delle prove già svolte in altre regioni. Invero i docenti della regione Sardegna hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 a Roma ben due mesi dopo unitamente a coloro che alla prova preselettiva avevano conseguito il punteggio di 60/100, ammessi alla prova scritta con riserva.

Sul punto il bando concorsuale, infatti, a differenza delle precedenti tornate di reclutamento (suddivise in sub-procedimenti regionali), la procedura selettiva di cui è causa aveva un carattere unico nazionale, tanto è vero, da un lato, che la correzione sarebbe avvenuta con un criterio randomico di assegnazione degli elaborati alle commissioni (senza alcun collegamento territoriale con la sede della prova), e, dall'altro, che il Ministero avrebbe poi predisposto una sola graduatoria nazionale di merito.

Contrariamente a quanto ipotizzato dal Giudice di prime cure, i concorrenti "sardi" (ma invero anche i candidati ammessi con riserva alla ulteriore sessione di dicembre 2018) non concorrevano solo sui posti banditi in quella Regione, ma su tutti i posti vacanti e disponibili indicati nel bando.

Lo slittamento della selezione in una sede regionale, quindi, era di per sé suscettibile di alterare la *par condicio*, avendo oggettivamente avvantaggiato alcuni candidati che avevano beneficiato di ben due mesi di preparazione aggiuntiva, oltre ad aver potuto previamente conoscere i contenuti e la modalità di espletamento della prova.

Ne era derivata la creazione di condizioni non omogenee nell'espletamento di tale fase concorsuale a danno dei candidati della prima sessione (ottobre 2018), tra i quali l'odierna appellata.

In considerazione della tipologia di violazione riscontrata, è del tutto erroneo imporre la dimostrazione di uno stringente nesso eziologico tra lo slittamento della prova e l'esito dell'esame di ciascun candidato, dal momento che l'alterazione delle condizioni di

svolgimento della selezione costituisce un'illegittimità idonea oggettivamente ad alterare l'imparzialità e la trasparenza della procedura.

I concorrenti sardi (e i candidati ammessi con riserva) hanno senz'altro goduto di maggiori *chance* di superamento della prova, sicché hanno potuto sfruttare un indubbio vantaggio competitivo.

Né peraltro rileva che le domande somministrate siano state diverse. Sul punto, la motivazione del Giudice di prime cure appare apodittica e meramente assertiva, visto che l'odierna appellata aveva ampiamente illustrato le ragioni che non consentivano di ritenere rispettato il medesimo livello di difficoltà: nonostante lo slittamento di ben due mesi (e non di soli pochi giorni), infatti, il MIUR aveva lasciato del tutto immutati i quadri di riferimento, gli indici bibliografici, i criteri generali di valutazione e la tipologia di strutturazione dei quesiti, consentendo così ai candidati della seconda sessione non solo di avere un maggior lasso temporale per la preparazione, ma anche di orientarla alla luce delle indicazioni provenienti dalla prima sessione d'esami.

Su tali stringenti critiche all'operato del MIUR (che si era limitato a prospettare quesiti di contenuto diverso ma di identico tenore, senza differenziare il livello di difficoltà a fronte del lungo lasso temporale intercorso), il Giudice di prime cure non prende posizione, con conseguente insufficienza della motivazione resa.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta per incompletezza della griglia di valutazione e mancata datazione delle stesse relative alle prove corrette. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 24 1/1990, per motivazione affetta da macroscopica illogicità. Irragionevolezza e sviamento.

Va ribadito che le griglie di valutazione approvate che, seppure articolate su distinti criteri di giudizio e relativi indicatori, difettava tuttavia della previsione di specifici descrittori analitici per la corretta attribuzione dei punteggi, non essendo stati definiti gli elementi ponderali per la diversificazione della valutazione.

La griglia approvata non è in grado di assicurare l'omogeneità dei giudizi.

La genericità delle griglie ha portato alcune Sotto-Commissioni ad elaborare punteggi intermedi, stante la mancanza di precisi criteri ponderali, con conseguente alterazione della *par condicio*.

Con la doglianza sopra rubricata, l'odierna ricorrente nel ricorso introduttivo aveva censurato anche la mancata datazione della griglia di valutazione relativa alla prova scritta corretta, e ciò in patente contrasto con quanto previsto in via generale nel verbale della Commissione centrale n. 3/2019.

Sia consentito sul punto riportare quanto eccepito con secondo motivo di ricorso,

«Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 24 1/1990, per motivazione affetta da macroscopica illogicità. Irragionevolezza e sviamento.

La valutazione della prova della ricorrente è stata compromessa a causa di chiari e precisi criteri di valutazione per mancanza di specifiche nella griglia con conseguente illogicità della valutazione finale, sul punto si richiama il motivo.

In materia di concorsi pubblici e, più esattamente, in tema di valutazione delle relative prove, l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 prevede che le commissioni giudicatrici alla prima riunione debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Nella quadro di riferimento della prova scritta, predisposta dal MIUR, in particolare, si legge:

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n. 90 del 24.11.2017) (D.M. 3 agosto 2017, n. 138¹)

Il quadro di riferimento della prova scritta assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici riportati nell'analogo documento predisposto per la prova preselettiva e pubblicato sul sito del MIUR unitamente alla batteria dei 4000 quesiti.

I cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche e prevedono come "incipit" o "nel corpo" del quesito la seguente formulazione:

"Il candidato evidenzii, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: ..."

Il punteggio totale attribuibile a ciascun quesito a risposta aperta, come previsto dall'art. 7, comma 8, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259 (Bando di concorso reclutamento Dirigenti scolastici), è pari a 16 punti.

Gli elaborati relativi ai cinque quesiti a risposta aperta verranno valutati in base ai seguenti criteri e con la pesatura a fianco indicata:

Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001 (ossia valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema)	fino a 6 punti
---	----------------

¹ Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e la forma di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inquadramento normativo (ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione)	fino a 4 punti
Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (ossia organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e completezza nella trattazione)	fino a 3 punti
Correttezza logico-formale (ossia corretta espressione linguistica; capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero)	fino a 3 punti

I quesiti a risposta chiusa nella lingua straniera scelta dal candidato prevedono due brani in lingua tratti da documenti originali dei quali verrà indicata la fonte e sui quali verranno formulate cinque domande e per ciascuna domanda date quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

La correzione dei quesiti in lingua straniera avverrà in conformità con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, costituito con DM n.263 del 4.04.2018 e successive modifiche ed integrazioni.

I quesiti a risposta chiusa in lingua straniera sono di seguito definiti.

Tipologia di prova

Comprensione del testo con domande a scelta multipla.

Contenuto

Due testi scritti che vertono sugli argomenti di cui alla **lettera d)** "organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica" e alla **lettera i)** "sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea" di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10, ciascuno seguito da cinque domande a scelta multipla.

Livello

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Valutazione

A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non devono essere predisposti criteri di valutazione.

... *Omissis*

Fin qui tutto fila ma nella scheda di valutazione redatta dalla Commissione sono stati adottati poi per tutti i cinque elaborati i seguenti quattro criteri:

- **Criterio 1 coerenza e pertinenza;**
- **Criterio 2 inquadramento normativo;**
- **Criterio 3 sintesi, esaustività e aderenza;**
- **Criterio 4 correttezza logico formale.**

Ad ogni criterio poi sono stati assegnati cinque quozienti cui non è possibile capire come sono attribuiti nei relativi riquadri i rispettivi quozienti.

Quello che non specifica tale griglia è ad es. l'1 o lo 0,5 a cosa corrisponderebbero alla insufficienza oppure alla sufficienza oppure all'ottimo ecc. ?!? Neppure si dice da dove compaiono?!?

Analizzando la valutazione dell'elaborato della ricorrente, (data l'impossibilità di comprendere come si giunge e cosa significano i cinque quozienti) si notano subito: lo sviamento logico, l'errore di fatto finanche una contraddittorietà rilevabile.

Vediamo perché!

Per quanto riguarda le azioni del dirigente del quesito n 1 si evidenzia che esse fanno parte delle seguenti aree del bando n 2 e n 3 dal titolo "Organizzazione e Programmazione" e che contengono nuclei importanti come il curriculum, la progettazione didattica, la personalizzazione, la continuità, l'orientamento, il coinvolgimento con le famiglie e la collaborazione con il territorio così come previsto da quadri di riferimento per la prova preselettiva previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

QUESITI NUMERO 1, 2, 3, 4, 5

La commissione ha attribuito un punteggio di 0,50 ai quesiti n 2, n 3, n 4 per quanto riguarda la valenza strategica delle azioni proposte e punteggio 1 ai quesiti n 1 e n 5, così come da allegata scheda di valutazione.

1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00
---	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni strategiche di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte ed efficacia delle stesse.

I punteggi 1,00 per i quesiti n1 e n 5 e 0,50 per i quesiti n 2, n 3, n 4 non sono giustificati in quanto a giudizio della commissione il quesito non è stato svolto.

Viceversa si evidenzia che la risposta al quesito n 1 è esauriente ed esaustiva ed ispirata a Linee guida per l'attuazione della Direttiva 36/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici NOTA ESPLICATIVA n 2 disciplinante le azioni del Dirigente scolastico.

La valutazione della commissione è superficiale e inesatta perché non riconosce lo stesso "peso" ai vari quesiti dal punto di vista delle azioni strategiche del dirigente scolastico.

Nella predeterminazione dei criteri non sono stati definiti concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuito, che comunque doveva essere integrato da specifica motivazione.

Infine, dai criteri come predefiniti e specificati, si devono poter desumere le ragioni certe del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione.

L'iter logico giuridico seguito dalla commissione nella concreta attribuzione del punteggio numerico non è riconducibile a criteri puntuali, specifici così come indicato dall'indicatore, ma a valutazioni soggettive e generiche. Il voto numerico, infine deve essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.

Se la Commissione avesse dato lo stesso peso all'indicatore valenza strategica per i quesiti 2,3,4, la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare alla prova orale.

CRITERI INQUADRAMENTO NORMATIVO –

INDICATORE USO PERTINENTE E CRITICO DELLE NORME CITATE

QUESITI N1,2,3,4,5

La commissione ha attribuito al quesito n.1 un punteggio di 3 e ai quesiti 2, 3, 4, 5 un punteggio di 1

Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00
-------------------------------------	---	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni strategiche di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte e l'efficacia delle stesse.

I punteggi 1,00 per i quesiti n.1 e n. 5 e 0,50 per i quesiti n.2, n.3, n.4 non sono giustificati in quanto a parere della commissione equivarrebbero alla circostanza di non aver proprio svolto le tracce.

Invece, la sottoscritta sottolinea che al quesito n 1 la risposta è esauriente ed esaustiva ed ispirata a Linee guida per l'attuazione della Direttiva 36/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici NOTA ESPLICATIVA n. 2 che contengono le azioni del Dirigente scolastico.

La valutazione della commissione è superficiale e inesatta perchè non riconosce lo stesso "peso" ai vari quesiti dal punto di vista delle azioni strategiche del dirigente scolastico. Si ritiene che nella predeterminazione dei criteri non siano stati definiti concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuito, che comunque doveva essere integrato da specifica motivazione.

Infine, dai criteri come predefiniti e specificati, si devono poter desumere le ragioni certe del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione sintetici collegabili pur sempre all'iter logico giuridico seguito dalla commissione nella concreta attribuzione del punteggio numerico che nel caso non è affatto collegabile o riconducibile a criteri puntuali e specifici così come indicato dall'indicatore, ma a valutazioni soggettive e generiche date da quozienti sorti dal nulla.

È qui che il voto numerico, deve essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.

Se la Commissione avesse dato lo stesso peso all'indicatore valenza strategica per i quesiti 2,3,4, la ricorrente avrebbero avuto diritto a partecipare alla prova orale.

CRITERI INQUADRAMENTO NORMATIVO –

INDICATORE USO PERTINENTE E CRITICO DELLE NORME CITATE

QUESITI N1,2,3,4,5

La commissione ha attribuito al quesito n.1 un punteggio di 3 e ai quesiti 2, 3, 4, 5 un punteggio di 1

Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00
--	--	------	------	------	------	------

Si evidenzia che per quanto concerne l'inquadramento normativo (criterio 2) a cui il massimo punteggio da attribuire era 3 così come da proposte la candidata ha riportato le seguenti azioni di seguito evidenziate in giallo (allegato n1) che fanno riferimento e richiamano quanto espresso e sancito nei quadri di riferimento del bando, dimostrando coerenza delle azioni proposte e l'efficacia delle stesse.

La ricorrente ha infine declinato in maniera pertinente e critica le norme in tutti e cinque quesiti. L'indicatore di cui al criterio 2 è stato soddisfatto pienamente poiché la trattazione della candidata contiene l'utilizzo di un pensiero critico.

Il pensiero critico consiste nell'elaborazione delle informazioni provenienti dall'ambiente esterno in maniera autonoma, responsabile e autoriflessiva, costituendo un modus operandi del soggetto.

Appare poco logico che rispetto all'elaborato n.1 la candidata abbia interpretato in maniera critica le norme raggiungendo un punteggio di 3, così come al quesito n 5, conseguendo un punteggio 2, mentre a restanti quesiti il punteggio attribuito è pari a 1.

Per avere delle buone competenze di pensiero critico, è necessario interiorizzare i principi teorici così da poterli applicare nella vita quotidiana.

Il pensiero critico è una competenza meta-cognitiva (conoscenza sicura di concetti, nel caso specifico fonti normative) sempre presente in tutti e 5 i quesiti, ma che viene valutata dalla commissione solo al quesito n.1.

Non è stato valutata lo sviluppo logico e l'uso critico del ragionamento nè la capacità giuridica del candidato presente in tutti e cinque gli elaborati.

**RIF. CRITERI COERENZA E PERTINENZA –
INDICATORE VALENZA STRATEGICA**

La commissione per il criterio 3 indicatore Organicità e rigore nella trattazione ha attribuito al quesito n1 0,75, al quesito n 2, 3, 5 sempre lo stesso punteggio 0,25.

Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,25	0,25	0,25	0,50
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	0,50	0,50	0,50	1,00

Dalla griglia nazionale si evince che il candidato poteva ottenere un punteggio fino a 3 se avesse dimostrato organicità e rigore nella descrizione di situazioni, contesti e concetti (fonte Quadri di riferimento prova scritta).

La ricorrente ha dimostrato organicità e rigore nella trattazione facendo riferimento solo a quanto richiesto e utile a delineare un profilo del DS di alta competenza preceduta da una premessa di carattere dottrinale concernente l'agire del dirigente scolastico.

La ricorrente ha, inoltre, spontaneamente sottoposto i rispettivi elaborati alla verifica di esperti della materia (docenti universitari, dirigenti amministrativi scolastici e ricercatori universitari) da cui è emerso un giudizio discorsivo frutto non di una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì di insufficienti o incongruenti criteri di valutazione erroneamente applicati.

Spesso la valutazione di un elaborato è soggettiva, comportando l'applicazione di parametri di riferimento individuali.

È necessario invece, specialmente nelle questioni che riguardano la vita pubblica, l'individuazione di punti comuni di riferimento.

Le rubriche valutative sono strumenti che permettono alle commissioni di concorso di esprimere un giudizio adottando parametri obiettivi e condivisi.

La valutazione della commissione appare illogica e irragionevole.

Consolidato l'orientamento giurisprudenziale, per cui "il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali" deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, essendo necessario determinare i criteri di valutazione in un momento imparziale tale da evitare il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici nelle prove di un concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione degli elaborati del candidato con attribuzione di un punteggio o di un giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di un'ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano Sent., 17/07/2015, n. 231).

III. Violazione di legge per condizioni disomogenee nello svolgimento della prova e sulla forte differenza della percentuale degli ammessi nelle diverse sedi territoriali.

Molte le condizioni non omogenee di svolgimento delle operazioni, aveva portato a risultati fortemente differenziati, ben oltre i coefficienti di deviazione statistica.

Inoltre sussiste pure una **violazione del principio di anonimato**. Già contestato nel ricorso introduttivo, la regolarità della procedura computerizzata perché non idonea a garantire il rispetto dei principi di segretezza e di anonimato delle prove concorsuali, come noto diretta espressione dei canoni fondamentali dell'imparzialità e della trasparenza sanciti dall'art. 97 Cost.

A tal riguardo sussiste un oggettivo rischio di inquinamento e condizionamento dell'operato dell'organo giudicante a fronte di una procedura telematizzata che vedeva coinvolti numerosi soggetti (commissari d'aula, responsabili CINECA) nella gestione degli elaborati che, tradotti in file informatico, risultavano essere facilmente accessibili: in questo senso, la descrizione della dinamica dei flussi telematici (salvataggio sulla postazione, acquisizione del dato su diversi supporti fisici, trasmissione al Cineca, ecc.) si evidenzia la potenziale diffusività dei dati.

Peraltro, l'odierna appellante aveva anche depositato perizia tecnica inerente al file .pdf trasmesso all'esito dell'istanza di accesso agli atti, ove venivano riscontrate alcune incongruenze sui metadati che recavano il codice fiscale del candidato.

Analogamente a quanto tradizionalmente avveniva con le procedure concorsuali "analogiche", ove veniva acquisito tutto il materiale prodotto (buste, verbali, ecc.), si rendeva necessario il deposito di tutta la documentazione formata, ivi compreso il codice sorgente e i file di log, per poter compiere una doverosa analisi tecnica.

Orbene, nulla di tutto ciò è avvenuto, dal momento che il Giudice di prime cure si limita a recepire acriticamente le mere dichiarazioni unilaterali del MIUR, di certo insufficienti a poter verificare l'effettivo rispetto delle condizioni di segretezza.

Basti solo pensare che la formazione del file della prova su una specifica postazione informatica, attribuendo metadati univoci al file, poteva astrattamente consentire l'individuabilità del candidato. Ma non solo, la stessa affermazione del CINECA secondo il quale le modifiche (data, ore e nome) non venivano registrate sul file comprovava i dubbi paventati dall'odierna appellata che aveva contestato il mancato utilizzo di tecnologie informatiche (ad esempio, l'impronta hash), in grado di dare certezza alla origine e paternità del file.

A questo punto, sia consentita una notazione preliminare: l'utilizzo delle tecnologie informatiche non può comportare che, di fatto, ai candidati sia sottratta ogni possibilità di accesso ai dati per verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

Il passaggio dal "mondo analogico" a quello "digitale", quindi, non può di per sé determinare un minor grado di effettività della tutela giudiziale, sicché qualsiasi giudizio che si attesti sulle mere dichiarazioni unilaterali dell'Amministrazione comporta inevitabilmente un *vulnus* nei diritti di tutela giudiziale.

Ne deriva che le motivazioni rese dal Giudice di prime cure si rivelano insufficienti e inadeguate a fondare la decisione di rigetto.

E' noto infatti che *«La violazione del criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di un concorso pubblico e, dunque, del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione da parte della Commissione all'uopo nominata, determina un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio della procedura irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571. In termini, cfr. TAR Liguria, Genova, Sez. I, 2 gennaio 2019, n. 3).

I dedotti indici presuntivi, quindi, imponevano al Giudice di prime cure un accertamento maggiormente approfondito sulla validità ed efficacia delle condizioni di protezione circa la segretezza della prova.

IV. Violazione del principio di separazione fra le valutazioni automatiche e quelle discrezionali.

L'odierna ricorrente contesta altresì la modalità di correzione, dal momento che si era proceduto dapprima alla valutazione dei quesiti a risposta chiusa, con un giudizio connotato da automaticità, e solo successivamente la Commissione aveva proceduto ad esaminare i quesiti a risposta aperta, ove massima era la discrezionalità tecnica esercitata. Sul punto, era stato richiamato il principio fondamentale, e conformante tutte le procedure amministrative di tipo selettivo, compartivo e/o concorsuale, secondo il quale l'operato della Commissione va posto al riparo da qualsiasi condizionamento che possa alterare la correttezza dei giudizi formulati.

In tal senso, la conoscenza del punteggio conseguito sulle prove di lingua (quesiti a risposta chiusa), proprio perché rilevante ai fini del superamento della prova, poteva astrattamente influenzare il giudizio della Commissione.

E del resto, la odierna appellata aveva prodotto in giudizio anche verbali di alcune sottocommissioni che, proprio in ragione del massimo punteggio attribuito alla prova di lingua, avevano poi riformulato i punteggi relativi ai quesiti a risposta aperta, così da consentire il superamento della prova.

Il verificarsi di reali (e non solo potenziali) condizionamenti è indice della distorsione del meccanismo selettivo, perché idoneo a compromettere in radice l'attendibilità dei giudizi formulati: ma tuttavia di tali circostanze di fatto, pur debitamente documentate, non si è inopinatamente tenuto alcuna considerazione

Peraltro, se è vero che la separazione fra valutazioni automatiche e quelle discrezionali non è espressamente previsto nella materia concorsuale, è altrettanto vero che essa costituisce una regola immanente dell'ordinamento giuridico proprio perché espressione dei principi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 Cost.

Anche in relazione a tale profilo, pertanto, la motivazione resa dal Giudice di prime cure si rivela del tutto insufficiente, a nulla rilevando l'anonimato, dal momento che l'importanza ponderale del giudizio sui quesiti a risposta chiusa (di valore pari a 20 punti su 100) poteva orientare la graduazione delle altre valutazioni, onde favorire i candidati con un maggiore punteggio già conosciuto.

V. Violazione di legge e della *lex specialis* per incongruenza dei quesiti rispetto al tempo assegnato.

Con un ulteriore doglianza, poi, l'appellata aveva eccepito l'irragionevole strutturazione di due quesiti che, lungi dall'essere formulati come domanda a risposta aperta, si risolvevano nella richiesta di risoluzione di casi pratici.

Sul punto, al fine di rigettare la censura, il Giudice di prime cure si richiama ai limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica circa il contenuto dei quesiti, ma si tratta all'evidenza di un riferimento incongruo e non pertinente.

All'attenzione del Tribunale adito, infatti, non era stato posto l'oggetto del quesito, ma la rispondenza ai criteri dettati dalla *lex specialis*, secondo la quale si sarebbe dovuto trattare di una domanda mentre la sottoposizione del caso sarebbe dovuta avvenire solo in sede di

colloquio orale, e soprattutto la sua compatibilità con il tempo breve assegnato per l'espletamento della prova.

A conforto della tesi sostenuta, era stata posta a confronto la diversa disciplina dettata per la precedente tornata concorsuale (2011) ove la prova scritta prevedeva la risoluzione di casi pratici ma era stato assegnato un tempo sensibilmente maggiore.

La motivazione posta a fondamento della decisione di rigetto, quindi, è palesemente insufficiente proprio perché non affronta le specifiche ragioni di censure dedotte nel ricorso ma si limita a richiamare principi generali sul limite del sindacato sulla discrezionalità tecnica, tuttavia nel caso inconferenti proprio perché erano stati allegati elementi comprovanti l'abnormità, l'irragionevolezza e la sproporzione del tipo di quesito (e non del suo oggetto) rispetto al tempo assegnato ai candidati.

VI. Inidoneità del software.

Non convincente, infine, appare la motivazione addotta a fondamento del rigetto relativo alla eccezione con la quale era stata contestata l'inidoneità del *software* utilizzato dal MIUR che, evidentemente, andava apprezzata in relazione alla determinazione del tempo assegnato per lo svolgimento della prova (150 min), in quanto suscettibile di determinare esiti irragionevoli, siccome idoneo a dimostrare il merito di ciascun candidato, ma solo a valutare le capacità di "adattamento" alle difficoltà tecniche di utilizzo di un programma palesemente inadeguato.

Istanza di sospensione.

Tanto per il fumus

Il danno è in re ipsa, perché in capo alla ricorrente incombono effetti pregiudizievoli: l'incompatibilità incide sulla legittimità dell'operato dell'intera commissione, in quanto tale circostanza ricade in capo ai soggetti, anche in termini di responsabilità penale, che avrebbero infedelmente dichiarato di non versare in situazioni di tale predetta incompatibilità».

Al riguardo, proprio in considerazione del ruolo di garanzia della imparzialità e trasparenza delle operazioni selettive assegnato alla Commissione esaminatrice, nonché della sua natura di collegio perfetto, costituisce ius receptum che l'invalidità della nomina di un componente travolga inevitabilmente la costituzione dell'organo tecnico e, conseguentemente, i provvedimenti da questo adottati.

Con riferimento al settore concorsuale, infatti, è un principio risalente e mai smentito che «La presenza illegittima di un componente in una commissione di concorso determina la illegittimità della intera commissione e delle operazioni dalla medesima compiute» (in termini, cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 maggio 2006, n. 1757. In senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 1994, n. 983). Del resto, analogo principio viene costantemente affermato anche nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato precisato che «ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a comprometterne tale delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità

delle valutazioni affidato alle commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato e fornito le sue valutazioni» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2014 n. 5732).

Infine va rilevato che la posizione del dott. Marcucci è stata esaminata dal Collegio solo con riferimento alla sua qualità di Sindaco del Comune di Alvignano, senza tener conto della doglianza relativa alla circostanza che anche tale componente era incorso nello stesso vizio di incompatibilità delle dott.sse Busceti e Davoli, avendo preso parte a corsi di preparazione al concorso per cui si chiede ulteriore specifico esame.

Proprio in materia concorsuale, del resto, è affermazione costante e consolidata in giurisprudenza che possa sempre sussistere in capo al ricorrente, indipendentemente dalla sua collocazione in graduatoria, un interesse alla rinnovazione delle operazioni selettive, consistente o nella ripetizione della prova ovvero nella ricorrezione degli elaborati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1270).

Sul punto, le censure che investono la composizione della commissione esaminatrice hanno naturaliter una connotazione di tipo strumentale (cfr. in termini, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20 gennaio 2014, n. 348; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 aprile 2012, n. 3348; TAR Veneto, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 995), dal momento che non è possibile fornire alcuna prova di resistenza, visto che tutti i candidati sono astrattamente nelle medesime condizioni.

Si consideri che, proprio in ragione dei peculiari effetti conseguenti alla caducazione dell'organo tecnico, è stato chiarito che la pronuncia di annullamento non differenzia la posizione dei ricorrenti/candidati e quindi determina alcun riconoscimento di pretese risarcitorie. In tal senso, è stato affermato che «Non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno a seguito dell'annullamento di una procedura concorsuale quando il ricorrente ha fatto valere una situazione di interesse strumentale alla regolarità della procedura concorsuale, rispetto al quale tutti i candidati si trovano nella stessa posizione, sicché l'esito del concorso doveva ritenersi per definizione incerto per tutti i concorrenti, venendo a dipendere dalla riformulazione dei criteri di valutazione ad opera di una nuova commissione, in sede di futura rinnovazione del concorso. In questi casi è infatti impossibile effettuare una valutazione giudiziale, in termini probabilistici, dell'esito del concorso per il ricorrente (come per qualunque altro candidato) ed è quindi inconfigurabile un danno ingiusto da perdita di chance» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34).

ISTANZA EX ART. 52. CPA

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede all'On.le TAR adito la concessione dei termini per le forme speciali di notificazione.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.

Ai fini del Decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91, come modificata e integrata dall'Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego in quanto il reddito della ricorrente non suera € 34.481,46, come da autocertificazione.

Nocera li 01 settembre 2019

Avv.ti Carmen Battipaglia e Luigi Ferrara

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., li 01 settembre 2019

Avv. Luigi Ferrara



Via G. Garibaldi n. 23 –
84014 Nocera Inferiore (Sa) –

MANDATO AD LITEM

Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025, conferiscono agli avvocati Carmen Battipaglia (C.F. BTTCMN72S41F912D) e Luigi Ferrara (FRRLGU66M16F912P) mandato alla lite al fine di rappresentarmi e difendermi per la proposizione del ricorso presso il TAR c/ il MIUR, ed in tutte le sue fasi ed in ogni grado, conferendovi tutte le facoltà di legge ed in particolare quella di proporre ricorso, memorie e motivi aggiunti, rinunciare od accettare rinunce agli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre impugnazioni, transigere, incassare somme e trattenerle in conto sulle spettanze professionali, rilasciare quietanze, con ratifica sin da ora dell'operato ed eleggendo domicilio presso lo studio sito in Nocera Inferiore alla via G. Garibaldi n. 23.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni in ordine alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali connessi, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio presso il Vs studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23.

Nocera Inferiore, 24.05.2019

Per autentica

avv. Carmen Battipaglia

avv. Luigi Ferrara

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

avv. Carmen Battipaglia

avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

I. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

l'allegato ricorso, acceso presso il TAR contro il MIUR e pertanto notifico: **1) al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici, Cineca Consorzio Interuniversitario** in p. del Ministro l.r.pt. o di qualunque altro addetto alla ricezione del presente atto, in [Viale Trastevere](#), 76/a - 00153 [Roma](#), domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma, mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco Indicepa.gov.it e/o Reginde all'indirizzo: <http://www.avvocaturastato.it/pec>

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;

- procura alle liti

Nocera Inferiore, 01 settembre 2019

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., lì 01 settembre 2019

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

II. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

l'allegato ricorso, acceso presso il TAR contro il MIUR e pertanto notifico: 1) al USR Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. o di qualunque altro addetto alla ricezione del presente atto, in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma, mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco Indicepa.gov.it e/o Reginde all'indirizzo: <http://www.avvocaturastato.it/pec>

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;

- procura alle liti

Nocera Inferiore, 01 settembre 2019

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale. Nocera Inf., lì 01 settembre 2019

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

III. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Formisano Maria Anna (C.F. FRMMNN76R71L259R), nata a Torre del Greco (NA) il 31/10/1976 e residente a Montoro (AV) via Roma n. 327, C.A.P. 83025,

NOTIFICO

Ai sensi della legge n. 53 del 1994, art. 7, come integrata e modificata in forza dell'art. 46 L. 11 agosto 2014, n. 114, (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recante la data 20 ottobre 2014, n. 19, copia dell'antescritto atto di ricorso il MIUR + 2, giudizio proposto dinanzi al TAR Lazio, trasmesso a mezzo spedizione plico raccomandato A/R dell'Ufficio postale centrale di Nocera Inferiore a:

Prof.ssa Zanca Maria Angela, con domiciliato c/o Scuola Liceo Scientifico e Linguistico Statale, via Dei Narcisi 5, 20147, Milano, per il medesimo richiamato giudizio avverso l'esclusione dalla graduatoria. Notifica registrata al cronologico del proprio registro notifiche n. ----/2019, con raccomandata a.r. n. (avviso di ricevimento n.).

Nocera Inferiore 01 settembre 2019